



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  
la vigilanza e normativa tecnica  
Divisione IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 73834 del 13 agosto 2009

Oggetto: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 – Vendita di prodotti da parte di imprenditori agricoli.

Codesto Comune ha chiesto di conoscere quali siano i prodotti che un imprenditore agricolo può affiancare a quelli di propria produzione in caso di vendita nei locali.

In particolare, chiede se sia possibile che un imprenditore agricolo possa vendere anche prodotti di tipo industriale appartenenti al settore alimentare, quali pasta, bibite, acque minerali, etc.

Conseguentemente e relativamente al settore alimentare, il predetto Comune chiede se sia sufficiente che il prodotto industriale sia di natura agricola (es. pasta prodotta da ditte industriali), oppure se sia sempre necessaria un'attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici effettuata da una azienda agricola e iscritta come tale al registro delle imprese.

Con riferimento a quanto sopra, si fa presente quanto segue.

In primo luogo, preme sottolineare, che la materia inerente il settore agricolo è di spettanza del Ministero per le politiche agricole, pertanto la scrivente si limita a formulare le considerazioni che concernano gli aspetti commerciali strettamente connessi con la materia di propria competenza e la relativa normativa.

Ci si riferisce quindi al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che disciplina l'attività di vendita da parte dei produttori agricoli e, a tal fine, reca specifiche disposizioni.

L'art. 4 del predetto decreto, infatti, al comma 1, dispone che *“gli imprenditori agricoli, singoli o associati (...) possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura **prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le*



*disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità*"; al comma 7 che " *Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*"; al comma 8, infine, nel testo attualmente vigente, che " *Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998*".

Dal combinato disposto delle su elencate norme discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi.

Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 4.

Pertanto, è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che determina il significato analitico del termine *prevalente*: il medesimo ammontare deve, infatti, rientrare nei limiti di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese agricole, dal suddetto comma.

E' indispensabile, dunque, rimanere entro certi limiti, poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con l'occasione e per completezza di informazione, rispettivamente alle possibili modalità di vendita, si aggiunge che le aziende agricole, ove intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, devono effettuare la comunicazione al Comune, del luogo ove ha sede l'impresa, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto n. 228.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere inviata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

Inoltre, un'azienda agricola può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali, previa la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto n. 228.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto, infine, è consentita la vendita al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, per il cui esercizio non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.

Premesso quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, trattasi di attività di vendita svolta mediante l'utilizzo di locali, soggetta alla comunicazione al Comune competente per territorio e per la quale, come sopra precisato, è consentita la possibilità di vendere prodotti non provenienti dai propri fondi, anche se oggetto di manipolazione e trasformazione.

In merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi (consentita dall'utilizzo del termine *prevalente* nel citato articolo 4, comma 1) si



ritiene che questa possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni su richiamate.

Per completezza d'informazione, si richiama quanto precisato dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con nota 8425 del 27 settembre 2006, a seguito di esplicita richiesta della scrivente, ossia che “(..) *si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione*” e che “(..) *l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe*”.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*